



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA

### REGOLAMENTO INTERNO

#### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

##### 1 OGGETTO

[1] Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'ordinamento generale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, ai sensi dell'art. 42 del R.D. del 23 ottobre 1925, n. 2537, e successive integrazioni e modificazioni.

[2] In particolare si definiscono le attribuzioni ed i compiti del Consiglio, dei Consiglieri, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro, si statuiscono le linee guida della gestione finanziaria dell'Ordine, si disciplinano l'organizzazione del personale di segreteria e si statuiscono i conferimenti di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza ad esperti terzi.

[3] Il presente Regolamento integra operativamente le disposizioni di legge che restano immutate e pienamente operative.

#### CAPO II – CONSIGLIO

##### 2 ATTRIBUZIONI

[1] Le attribuzioni del Consiglio sono quelle derivanti dall'art. 5 della L. 1395/1923; artt. 22, 23, 26, 27, 37 del R.D. 2537/1925 - artt. 1 e 7 del D.Lgs.Lgt. 382/1944 e successive modificazioni ed integrazioni.

[2] Ad integrazione di quanto ivi previsto si precisa quanto esposto ai capoversi seguenti.

[3] Con riferimento all'art. 22 del R.D. 2537/25, concernente il compito di provvedere alla custodia, alla formazione ed alla continua revisione dell'Albo, tutte le varianti effettuate, fatta eccezione per l'iscrizione, la cancellazione, il trasferimento e le dimissioni, non verranno comunicate direttamente agli interessati, bensì pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine.

[4] La revisione dell'Albo viene effettuata costantemente e non esclusivamente a Gennaio di ogni anno come previsto dal R.D. 2537/25. Essendo l'Albo pubblicato nel sito non si procederà quindi all'invio dello stesso agli Enti Pubblici, diversamente da come previsto dall'art. 23, comma 3, del R.D. 2537/1925.

[5] In ossequio all'art. 8 del D.P.R. 137/12, vista la nuova regolamentazione dei procedimenti disciplinari, il Consiglio, senza entrare nel merito della segnalazione e quindi senza effettuare alcuna istruttoria, provvede a comunicare al Consiglio di Disciplina territorialmente competente gli eventuali abusi e mancanze commessi nell'esercizio della professione, rilevati dall'Ordine e/o segnalati.

[6] La convocazione a ciascun iscritto dell'Assemblea (Adunanza) Generale, che provvede all'elezione dei componenti del nuovo Consiglio e all'approvazione del conto consuntivo e a bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 26 del R.D. 2537/1925, viene adempiuta tramite PEC ai sensi del D.P.R. 68/2005, invece che a mezzo raccomandata e con la contemporanea pubblicazione sul sito dell'Ordine; Coloro che non si fossero dotati di PEC, non ottemperando agli obblighi di legge, verranno informati a mezzo mail.

[7] Per quanto riguarda l'elezione dei componenti si segue quanto disciplinato dal D.P.R. 169/2005.

[8] Il Consiglio cura inoltre l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento professionale ai sensi del D.P.R. 137/2012 direttamente.

### **3 SEDUTE DEL CONSIGLIO**

[1] Le sedute del Consiglio si tengono in forma non aperta agli Iscritti; I relativi verbali sono pubblicati nel sito dell'Ordine, di norma nel termine di 15 giorni successivi all'approvazione da parte del Consiglio stesso.

[2] I Consiglieri non possono prendere parte alla discussione e alle deliberazioni quando vengono trattati argomenti riguardanti interesse proprio, di loro parenti e/o affini fino al quarto grado o del coniuge/convivente.

### **4 DELIBERE**

[1] Le delibere e le decisioni del Consiglio sono pubbliche.

[2] La pubblicità delle stesse avviene mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ordine dei relativi estremi; dalla pubblicazione sono esclusi, in linea di massima, i nominativi, nonché gli argomenti che si riferiscono a persone ed oggetti che per legge debbono trattarsi in seduta privata.

[3] Considerato che i Consiglieri ed i componenti delle Commissioni e Gruppi di Lavoro possono venire a conoscenza di notizie che non devono essere divulgate, gli stessi sono tenuti al segreto d'ufficio.

## **5 DELEGHE**

Il Presidente può delegare, salvo quelle che gli spettano per legge, funzioni e responsabilità ad uno o più Consiglieri, tanto temporaneamente quanto a tempo indeterminato, dandone comunicazione al Consiglio e salva sempre la revocabilità della delega.

## **6 RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE**

[1] Potranno essere nominati in Commissioni consultive o giudicatrici di Enti Pubblici o privati, quali rappresentanti dell'Ordine, gli Iscritti che il Consiglio designerà sulla base di criteri di competenza, territorialità e rotazione.

[2] Non potranno essere designati gli iscritti che:

- a qualsiasi titolo abbiano in corso provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di Disciplina;
- non risultino in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
- non siano in regola con le disposizioni relative ai crediti formativi;
- non siano in possesso di casella di posta elettronica certificata;
- ricoprano cariche amministrative o siano dipendenti dell'Amministrazione o Ente richiedente.

## **7 LE COMMISSIONI ED I GRUPPI DI LAVORO**

[1] In ordine a precisi impegni, argomenti, problematiche e/o a situazioni emergenti, nonché per promuovere la partecipazione degli Iscritti alle attività dell'Ordine, il Consiglio può istituire apposite Commissioni e Gruppi di Lavoro composti da iscritti all'Ordine, specificandone i temi e le funzioni.

[2] Per ciascuna Commissione o Gruppo di Lavoro il Consiglio nomina di norma, salvo diversa specifica esigenza, un Consigliere delegato con compiti di coordinamento e di raccordo con il Consiglio stesso.

[3] Le Commissioni o i Gruppi di Lavoro hanno in generale compiti di elaborazione e di proposta al Consiglio sulle rispettive tematiche.

[4] Ciascuna Commissione o Gruppo di Lavoro può organizzare la propria attività secondo le regole e i metodi che essa ritiene utili allo scopo.

[5] Le iniziative e/o proposte delle Commissioni o dei Gruppi di Lavoro devono essere comunque sottoposte al Consiglio per la discussione e l'eventuale approvazione.

## **8 TRASPARENZA**

[1] L'attività amministrativa dell'Ordine è ispirata al principio di trasparenza; tale finalità si concretizza nell'obbligo di pubblicità ed accesso civico rispettivamente disciplinati agli art. 3 e 5 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Per ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma è inserito sul sito web istituzionale un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente"

## **CAPO III – GESTIONE FINANZIARIA**

### **9 BILANCIO**

[1] L'esercizio finanziario dell'Ordine ha la durata di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

[2] Il Tesoriere predispone e quindi propone al Consiglio ogni anno entro il 30 Novembre il Bilancio Preventivo relativo all'esercizio dell'anno successivo.

[3] Il Tesoriere predispone e sottopone al Consiglio entro il 31 Marzo di ogni anno il Bilancio Consuntivo della gestione dell'anno precedente.

[4] Entro 30 giorni dall'esame da parte del Consiglio, i Bilanci di cui sopra saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale degli iscritti; tali date potranno subire modifiche per giustificati motivi.

## **10 ESERCIZIO PROVVISORIO**

Nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione non venga approvato dall'Assemblea nei termini previsti al precedente art. 9, comma 2, il Consiglio è autorizzato, limitatamente ad ogni mese, ad effettuare spese corrispondenti ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo di bilancio di previsione dell'esercizio precedente, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

## **11 IMPEGNI DI SPESA**

[1] Gli impegni di spesa deliberati dal Consiglio possono essere eseguiti dal Tesoriere o in sua assenza dal Segretario, che hanno la possibilità di operare con firme disgiunte.

[2] Il Tesoriere ha disponibilità di effettuare mandati di pagamento, purché la relativa spesa sia stata deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

[3] Il Consiglio riconosce i rimborsi spese giustificati per lo svolgimento delle attività istituzionali, per le missioni e gli adempimenti eseguiti dai Consiglieri e dai componenti delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro, nonché dagli iscritti, effettuati per conto e su mandato del Consiglio stesso; con apposito regolamento vengono fissati i criteri e le modalità di rimborso.

[4] In casi di particolare urgenza l'impegno di spesa potrà essere assunto dal Presidente che porterà il provvedimento in ratifica alla successiva riunione del Consiglio.

## **12 SCRITTURE CONTABILI**

[1] Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

[2] Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

[3] Per la correttezza della tenuta delle scritture in termini contabili, fiscali, retributivi, contributivi ecc., l'Ordine può avvalersi del supporto/consulenza di professionisti in materia individuati come di seguito indicato all'art 14.

[4] Alla tenuta delle scritture contabili è incaricata la segreteria che opera in dipendenza del Tesoriere e, ove assente, del Presidente.

[5] Le entrate derivanti dalle quote associative degli iscritti sono riscosse tramite Istituto Bancario o Poste Italiane; altre entrate sono riscosse con l'accredito / bonifico su conto corrente postale o bancario.

[6] Eventuali somme pervenute direttamente all'Ordine devono essere annotate in un apposito registro cronologico di cassa e versate sui conti correnti bancario e postale.

[7] Le uscite a seguito di regolare autorizzazione sono erogate tramite bonifico bancario, con carta di credito o per cassa.

Il presente regolamento entra in vigore con delibera del Consiglio del 28/02/2017.